SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 277/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. **197.**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

08G0220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. **198.**

Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

08G0221

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2008.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009.

08A09308

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. **196**.

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitività regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilità delle spese;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.

8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo prorata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.

Art. 3.

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.

5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Art. 4.

Acquisto di materiale usato

1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 5.

Acquisto di terreni

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera *c)*, alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera *b)*, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;

b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera *a)*;

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;

d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Art. 6.

Acquisto di edifici

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera *a)*, purché sia diretta-

mente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Art. 7.

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Art. 8.

Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera *b)*; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 9.

Spese di assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.

Art. 10.

Spese connesse alle singole operazioni

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 153

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

— Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

— Il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

— Il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

Note all'art. 1:

— Per i regolamenti (CE) numeri 1080, 1081, 1083, 1828/2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 1083/2006, si veda note alle premesse.

— Per il regolamento (CE) n. 1828/2006, si veda note alle premesse.

— Per il regolamento (CE) n. 1081/2006, si veda note alle premesse.

Note all'art. 7:

— La direttiva n. 2006/112/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L347.

Note all'art. 9:

— Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.

08G0219

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE 12 dicembre 2008.

Nomina di un componente del Collegio dei revisori ufficiali dei conti per il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici.

I PRESIDENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dell'art. 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici sia effettuato da un Collegio composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

Preso atto delle dimissioni del dott. Gioacchino Castronovo, già nominato componente del suddetto Collegio in data 31 luglio 2008;

Visto il registro dei revisori contabili;

D'intesa tra loro;

Nominano

componente del Collegio indicato in premessa, per la durata della XVI Legislatura, il revisore contabile: rag. Salvatore Cottone.

Roma, 12 dicembre 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

08A09637

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2008.

Rinuncia del contributo, richiesta dalla Caritas Diocesana di Prato, sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 24 gennaio 2007, n. 19, recante ripartizione per l'anno 2006 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, con il quale è stata attribuita alla Caritas Diocesana di Prato una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 412.280,00, per l'intervento di «Realizzazione di una iniziativa finalizzata alla promozione della sicurezza alimentare nella regione di Gash - Barka in Eritrea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2007, di modifica al decreto 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 8 maggio 2007, n. 105;

Visto il trasferimento dell'importo di € 412.280,00 sul conto intestato alla Caritas Diocesana di Prato con O.P. n. 39 del 17 settembre 2007;

Vista la nota prot. 9249 del 16 settembre 2008, con la quale la Caritas Diocesana di Prato chiede di restituire il contributo ottenuto;

Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito dell'espressa rinuncia di cui alle premesse è revocato il finanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2006, assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006, a favore della Caritas Diocesana di Prato.

2. La quota non utilizzata, di importo pari a euro 412.280,00, dovrà essere versata dalla Caritas Diocesana di Prato al capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato - capitolo 2368, «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze, con quietanza di versamento da effettuare presso la tesoreria provinciale di Prato e, successivamente, riassegnata nell'ambito dell'unità previsionale di base «otto per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2780.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

p. Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 277

08A09554

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio generale della Comunità Montana del Taburno in Grasso Telesino, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della Comunità Montana del Taburno con sede in Frasso Telesino (Benevento), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della Comunità Montana del Taburno, con sede in Frasso Telesino (Benevento), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tirone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al Presidente.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della Comunità Montana del Taburno con sede in Frasso Telesino (Benevento) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, senza che la giunta esecutiva della comunità montana avesse predisposto lo schema di bilancio, il prefetto di Benevento, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, ha nominato in data 19 giugno il commissario *ad acta* affinché, nel termine di un mese, procedesse alla predisposizione del documento finanziario da sottoporre al consiglio generale dell'ente.

Il commissario *ad acta* ha concluso l'incarico con la deliberazione n. 1 del 18 luglio 2008, nella quale, accertata la presenza di un grave squilibrio finanziario, ha dichiarato l'impossibilità di pareggiare il bilancio ed invitato il consiglio generale dell'ente ad adottare una serie di misure per il raggiungimento del pareggio.

A seguito della citata deliberazione commissariale, il Prefetto di Benevento ha diffidato il consiglio generale della Comunità Montana ad adottare i provvedimenti proposti dal commissario *ad acta* entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato e ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)* e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della Comunità Montana del Taburno, disponendone nelle more, con provvedimento n. 26231/Area EE.LL./07.03 del 16 settembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la gestione provvisoria dell'ente.

Sì ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del Prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della Comunità Montana del Taburno con sede in Frasso Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Tirone.

Roma, 26 novembre 2008

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali: PRIA

08A09639

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Solinas Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Solinas Giovanni, cittadino italiano, nato a Sassari il 13 agosto 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Sassari in data 2 luglio 2002

e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 29 novembre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegi de Abogados» dall'8 aprile 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 27 ottobre 2005;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2007 presso la Corte d'Appello di Roma;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Solinas Giovanni, cittadino italiano, nato a Sassari il 13 agosto 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09566

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Falchi Maurizio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Falchi Maurizio, nato a Sassari il 26 aprile 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso 1'Università degli studi di Sassari in data 13 gennaio 2005;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 7 dicembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso 1'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 dicembre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato 8 maggio 2008 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Falchi Maurizio nato a Sassari il 26 aprile 1975, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09567

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Butini Giulia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Butini Giulia nata a Firenze il 10 novembre 1983, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea specialistica in giurisprudenza italo-spagnola conseguito presso l'Università degli studi di Firenze in data 11 dicembre 2007;

Considerato che l'istante è iscritta presso 1'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 19 febbraio 2008;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Butini Giulia nata a Firenze il 10 novembre 1983, cittadina italiana diretta è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale) 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09568

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavril Lorana Corina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gavril Lorana Corina, nata a Dej (Romania) il 19 agosto 1972, cittadina rumena, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, «Licentiat in Psicologie in profilul sociopsihopedagogie specializarea psicologie» presso 1'«Universitatea "Babes -Bolyai din a Cluj-Napoca"», giugno1997;

Preso atto che l'istante è in possesso dell'«Atestat de Libera Pratica» rilasciata dal «Colegiul Psihologilor din Romania» in data 25 marzo 2008 al n. 581;

Preso atto che l'istante ha documentato anche esperienza professionale;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi in data 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Gavril Lorana Corina, nata a Dej (Romania), il 19 agosto 1972, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09569

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Circolo Cooperativo S.U.N. - Sport - Uomo – Natura società cooperativa a r.l.», in Torri di Quartesolo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 con il quale la società circolo cooperativo S.U.N. – Sport – Uomo – Natura società cooperativa a r.l., con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza) è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Paolo Concione ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazione semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942 , n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Paolo Coscione ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Paolo Coscione è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa circolo cooperativo S.U.N. – Sport – Uomo – Natura società cooperativa a r.l., con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza), ed è nominato in sua sostituzione il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, domiciliato in S. Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce, n. 9.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistono i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09577

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Life Line soc. coop. a r.l.», in Vittorio Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 13 dicembre 2006 e 2 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Life Line soc. coop. a r.l.», con sede in Vittorio Veneto (Treviso) (codice fiscale 02186910309) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e il rag. Cesare Gatti, nato a Collecchio (Parma) il 6 febbraio 1952 ivi domiciliato, via Spezia, n. 68, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09578

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Associazione lavoratori italiani – Società cooperativa a r.l. siglabile A.L.I. Coop., in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del liquidatore in data 16 novembre 2006 dalla quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Associazione lavoratori italiani – Società Cooperativa a r.l. siglabile A.L.I. Coop.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale 06092600011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, ivi domiciliato in via Amedeo Avogadro, n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09579

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Radio Tele Alpi a r.l. – Soc. Coop. a r.l., in liquidazione», in Agliè, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 aprile 2006 e successivo accertamento in data 6 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. Coop. Radio Tele Alpi a r.l. – Soc. Coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Agliè (Torino) (codice fiscale 00513020073) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, ed ivi residente in via delle Scienze n. 6 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09581

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Expò servizi piccola società cooperativa a r.l. siglabile Coopexpò p.s.c.r.l. - Piccola soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del liquidatore in data 23 marzo 2006;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Expò servizi piccola società cooperativa a r.l. siglabile Coopexpò p.s.c.r.l. - Piccola soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 08219500017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ivi domiciliato in via Gramsci n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09580

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Glicine Società cooperativa edilizia a r.l.», in Montopoli in Val d'Arno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 74/08 del 4 luglio 2008 Tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Il Glicine Società Cooperativa Edilizia a r.l., con sede in Montopoli in Val d'Arno (Pisa) (codice fiscale 01353960469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, domiciliato in Firenze, Lungarno Guicciardini, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09564

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Esse Emme Logistic - Società cooperativa», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 30 novembre 2007 dalla quale si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Esse Emme Logistic - Società Cooperativa», con sede in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale 03202370163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e 1'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, domiciliato in Firenze, Lungarno Guicciardini, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09565

DECRETO 1° dicembre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Ruffini, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 23 giugno 1983, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Pianelli e Traversa S.a.s. (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto in data 1° agosto 1983 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla Ruffini S.p.A. con sede legale in Torino, via Po 14, codice fiscale n. 00469680011, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la società capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria del medesimo Gruppo di imprese, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 296/2006, è stato nominato il nuovo collegio commissariale nelle persone del dott. Pier Vittorio Vietti, del dott. Fermo Andrea Martinelli e del prof. Stefano Bozzi;

Vista l'istanza in data 25 luglio 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Ruffini S.p.A. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ruffini S.p.A. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ruffini S.p.A. con sede legale in Torino, via Po, 14, codice fiscale n. 00469680011.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ruffini S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A09582

DECRETO 1° dicembre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Ghisfond, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 23 giugno 1983, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Pianelli e Traversa S.a.s. (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto in data 9 dicembre 1983 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della leg-

ge 3 aprile 1979, n. 95, alla Ghisfond S.p.A. con sede legale in Torino, via Po, 14, codice fiscale n. 01039130016, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la Società capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria del medesimo Gruppo di imprese, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 296/2006, è stato nominato il nuovo collegio commissariale nelle persone del dott. Pier Vittorio Vietti, del dott. Fermo Andrea Martinelli e del prof. Stefano Bozzi;

Vista l'istanza in data 25 luglio 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. con sede legale in Torino, Via Po, 14, codice fiscale n. 01039130016.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A09583

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2008.

Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010»;

Visto in particolare il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visti i commi 471 e 472 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

Visto il successivo comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, di anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali 2008, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti € 105.000.000 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che per effetto del comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme per € 231.491.013,20 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che per effetto dell'art. 84, comma 1 quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale, pari a € 154.230,44;

Considerato pertanto, che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a € 1.464.233.696,36 di cui:

€ 1.349.919.756,36 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale al netto degli accantonamenti e riduzioni previsti di legge pari a € 231.491.013,20 + € 154.230,44;

€ 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

€ 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

€ 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talasse-

mia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.464.233.696,36 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 13 novembre 2008 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, ammontanti a € 1.464.233.696,36 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

Somme destinate al finanziamento degli interventicostituenti diritti soggettivi	€ 766.600.000,00
Somme destinate alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€ 656.451.148,80
Somme attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€ 41.182.547,56
Totale	€ 1.464.233.696,36

Art. 2.

Le somme ripartite all'art. 1 vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualità 2008 già anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.

Art. 3.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, e 4 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2008;

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2007;

Tab. 4) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (già Ministero della solidarietà sociale) per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 5.

Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 6.

Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 114

Riparto generale anno 2008 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2008

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	1.464.233.696,36
Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	€	766.600.000
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	656.451.148,80
Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€	41.182.547,56

Diritti soggettivi - Tabella n. 2

Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi

	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	€ 315.000.000
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€ 229.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	€ 219.600.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	€ 3.000.000
TOTALE	€ 766.600.000

Regioni anno 2008 - Tabella n. 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome*

REGIONI	%	Totale risorse indistinte anno 2008
Abruzzo	2,45%	16.090.739,50
Basilicata	1,23%	8.077.225,53
Calabria	4,11%	26.995.322,85
Campania	9,98%	65.532.951,62
Emilia Romagna	7,05%	46.304.750,99
Friuli Ven. Giulia	2,19%	14.398.929,74
Lazio	8,60%	56.457.581,07
Liguria	3,02%	19.819.533,67
Lombardia	14,15%	92.885.946,70
Marche	2,68%	17.562.813,32
Molise	0,80%	5.236.277,97
P.A. di Bolzano	0,82%	5.406.825,45
P.A. di Trento	0,84%	5.541.618,61
Piemonte	7,18%	47.140.810,08
Puglia	6,98%	45.800.019,59
Sardegna	2,96%	19.433.617,23
Sicilia	9,19%	60.297.916,38
Toscana	6,55%	43.027.718,45
Umbria	1,64%	10.777.029,31
Valle d'Aosta	0,29%	1.894.603,12
Veneto	7,28%	47.768.917,62
Totali	100%	€ 656.451.148,80

al lordo delle risorse di cui all'articolo 2

Fondo indistinto anno 2008 - Tabella 4

Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€ 41.182.547,56

08A09553

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Guzman Noemi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Guzmanno Noemi ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Ricardo Palma di Lima (Perù) dalla sig.ra Garcia Guzman Noemi, nata a Lima (Perù) il giorno 9 dicembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Garcia Guzman Noemi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09558

DECRETO 1° dicembre 2008.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenza-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio-luglio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di novembre 2005;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dal mese di gennaio 2008;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di i serimento lavorativo stipulato il 30 luglio 2008 da Legacoopsociali, Federsolidarietà - Confcooperative, Agcisolidarietà e funzione pubblica - CGIL,CISL - F.P., FISASCAT.-CISL, UIL-FPL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2008, è determinato nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La tabella prescinde:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - C.C.N.L. 30.7.2008

NAZIONALE — GENNAIO 2008

Livelli	1	2	3	3 con l.f.	4	5	5 con l.p.	6	6 con l.p.	7	8	8 con l.p.	9	9 con l.p.	10	10 con l.d.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.060,95	1.070,78	1.120,63	1.120,63	1.205,21	1.277,96	1.277,95	1.348,07	1.348,07	1.435,09	1.548,96	1.548,96	1.710,78	1.710,78	1.953,78	1.953,78
Anzianità (tre scatti)	34,86	40,29	48,81	48,81	55,77	61,98	61,98	69,72	69,72	80,66	94,60	94,60	118,63	118,63	139,44	139,44
Indennità professionali							61,97		154,94			258,23		258,23		232,41
Indennità di funzione				46,48							77,47		164,94		232,41	
Altre indennità	18,04	18,20	19,06	19,06	20,49	21,73	21,73	22,92	22,92	24,40	26,33	26,33	29,08	29,08	33,21	33,21
Lordo mensile	1.113,85	1.129,24	1.188,49	1.234,97	1.281,47	1.361,66	1.423,63	1.440,71	1.695,66	1.540,07	1.747,26	1.928,02	2.013,33	2.116,62	2.358,84	2.358,84
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	14.480,05	14.680,12	15.450,37	16.054,61	16.659,11	17.701,58	18.507,19	18.729,23	20.743,46	20.020,91	22.714,38	25.064,26	26.173,29	27.516,06	30.664,92	30.664,92
Oneri previd. e ass.vi																
Inps (26,90%)	3.895,13	3.948,96	4.156,15	4.318,69	4.481,30	4.761,73	4.978,43	5.038,16	5.579,99	5.385,62	6.110,17	6.742,29	7.040,62	7.401,82	8.248,86	8.248,86
Inail (3%)	434,40	440,40	463,51	481,64	499,77	531,06	555,22	561,88	622,30	600,63	681,43	751,93	785,20	825,48	919,95	919,96
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	4.329,53	4.389,36	4.619,66	4.800,33	4.981,07	5.292,78	5.533,65	5.600,04	6.202,29	5.986,25	6.791,60	7.494,22	7.826,82	8.227,30	9.168,01	9.168,81
Trattamento fine rapporto	1.072,60	1.087,42	1.144,47	1.189,23	1.234,01	1.311,23	1.370,90	1.387,36	1.536,66	1.483,03	1.682,55	1.856,61	1.938,76	2.038,23	2.271,48	2.271,48
Rivalutazione T.F.R. (3,486981%)	224,34	227,44	239,38	248,74	258,10	274,26	286,74	290,18	321,38	310,19	351,92	388,33	405,51	426,31	475,10	475,10
Previdenza complementare (1%)	144,80	146,80	154,50	160,55	166,59	177,02	185,07	187,29	207,43	200,21	227,14	250,64	261,73	275,16	306,65	306,65
COSTO ANNUO	20.251,32	20.531,13	21.608,36	22.453,46	23.298,88	24.756,87	25.883,66	26.194,09	29.011,10	28.000,69	31.767,69	35.064,06	36.605,11	38.483,06	42.886,96	42.886,96
IND. TURNO (11,7%)	2.352,46	2.384,97	2.510,10	2.608,27	2.706,48	2.876,84	3.006,72	3.042,80	3.370,03	3.252,64	3.690,23	4.072,00	4.252,18	4.470,32	4.981,90	4.981,90
TOTALE COSTO ANNUO	22.603,78	22.916,10	24.118,48	25.061,73	26.005,36	27.632,71	28.890,27	29.236,89	32.381,13	31.253,23	35.457,82	39.126,06	40.857,29	42.953,38	47.868,86	47.868,86
COSTO ORARIO (1.548 ORE ANNUE)	14,60	14,80	15,58	16,19	16,80	17,85	18,66	18,89	20,92	20,19	22,91	25,28	26,39	27,75	30,92	30,92
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,55	0,56	0,59	0,62	0,64	0,68	0,71	0,72	0,79	0,77	0,87	0,96	1,00	1,06	1,18	1,18
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,16	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,22	0,21	0,24	0,26	0,28	0,29	0,32	0,32
TOTALE COSTO ORARIO	15,30	15,51	16,33	16,98	17,62	18,72	19,57	19,81	21,93	21,17	24,02	26,50	27,67	29,09	32,42	32,42
TOTALE COSTO ORARIO (1)	15,49	15,71	16,52	17,17	17,82	18,93	19,79	20,04	22,20	21,41	24,30	26,82	28,00	29,43	32,81	32,81
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (2)	15,03	15,25	16,05	16,69	17,32	18,41	19,26	19,49	21,51	20,86	23,68	26,13	27,30	28,71	32,00	32,00
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	15,18	15,36	16,16	16,81	17,46	18,56	19,41	19,66	21,79	21,02	23,87	26,36	27,52	28,95	32,28	32,28
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (2)	14,88	15,09	15,91	16,53	17,17	18,27	19,11	19,35	21,46	20,70	23,52	25,99	27,14	28,57	31,06	31,86
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	15,12	15,34	16,16	16,80	17,46	18,56	19,43	19,67	21,83	21,04	23,93	26,45	27,63	29,06	32,44	32,44

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	428
Così suddivise	
Ferie	165
Festività e festività soppresse	108
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	120
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1548

NOTE: a) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto della indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni

b) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti

(1) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

(2) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

08A09562

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

Vista la nota del 12 novembre 2008, n. 12664 di protocollo, del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 7 novembre 2008, del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Venezia;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di Pubblicità Immobiliare è da attribuirsi allo sciopero proclamato da CGL-FP;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del Contribuente per la regione Veneto con la nota del 25 novembre 2008, prot. n. 45142/08;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Venezia nel giorno 7 novembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 10 dicembre 2008

p. *Il direttore regionale:* CUBADDA

08A09640

DECRETO 10 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

Vista la nota del 10 novembre 2008, n. 11168 di protocollo, del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Treviso, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 7 novembre 2008, del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Teviso;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di Pubblicità Immobiliare è da attribuirsi allo sciopero proclamato da CGL-FP;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del Contribuente per la regione Veneto con la nota del 25 novembre 2008, prot. n. 45141/08;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso nel giorno 7 novembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 10 dicembre 2008

p. *Il direttore regionale:* CUBADDA

08E09641

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 , del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001 , che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 7 novembre 2008 Prot. n. 9515, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali nel giorno 7 novembre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 26 novembre 2008, Prot. n. 6684;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei soli servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 7 novembre 2008;

Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 2 dicembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A09557

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 7 novembre 2008, prot. n. 11198, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nel giorno 7 novembre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 26 novembre 2008, prot. n. 6684;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: il giorno 7 novembre 2008.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 2 dicembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A09555

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Savona, sezione staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001 , che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 7 novembre 2008 Prot. n. 11198, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 7 novembre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 26 novembre 2008 Prot. n. 6684;

Determina:

E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: il giorno 7 novembre 2008.

Regione Liguria: ufficio provinciale di Savona;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 2 dicembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A09556

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008.

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (Deliberazione 79/08/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

Vista la nota del 4 novembre 2008 del Dipartimento della qualità - Direzione generale sistema informativo - del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la quale, a seguito delle esigenze manifestate inizialmente dalla Regione autonoma della Sardegna, viene richiesto all'Autorità l'assegnazione di una numerazione telefonica breve da utilizzare sul territorio nazionale per l'istituzione di un sistema di prenotazione dei servizi sanitari (CUP) integrato, utilizzabile in via sperimentale a partire dal 10 gennaio 2009 limitatamente al territorio della predetta Regione;

Visto che con la medesima nota sopra citata si manifesta il gradimento per l'assegnazione del numero «1533»;

Vista la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica;

Valutata la conformità della richiesta a quanto disposto dall'art. 13, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR;

Ritenuto, all'esito di una verifica delle numerazioni disponibili, di individuare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, un nuovo numero da assegnare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Udita la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Assegnazione di un numero di pubblica utilità al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

l. E' assegnato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero di pubblica utilità «1533», ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio a disposizione del cittadino, sul territorio nazionale, per la prenotazione dei servizi sanitari (CUP). In via sperimentale, il numero in questione è utilizzabile a partire dal l° gennaio 2009 limitatamente al territorio della Regione Sardegna, nelle more della finalizzazione da parte del predetto Ministero dello studio di fattibilità del sistema integrato nazionale.

2. Il comma 4 dell'art. 13 dell'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, è sostituito dal seguente:

«4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono:

Numero	Servizio	Assegnato a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell' interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministeri dello sviluppo economico e Ministero dell'interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità
1525	Servizio emergenza ambientale	Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1544	Servizi della Polizia penitenziaria	Ministero della giustizia
1533	Prenotazione dei servizi sanitari	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

La presente delibera è trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 26 novembre 2008

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

08A09551

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del Prefetto dott. Giulio Maninchedda a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008, il Prefetto a riposo Dott. Giulio Maninchedda è stato confermato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio di del Comune di Castelvolturno (CE) fino al 31 dicembre 2008.

08A09563

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al laboratorio «R.I.NA. S.p.A.», in Genova, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, per il settore di attività «porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Con provvedimento dirigenziale datato 1° dicembre 2008, il laboratorio «R.I.NA. S.p.A.», con sede in Genova - cap 16128 - Viale Corsica n. 12, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2004 per il settore di attività «porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco» con codice d'individuazione alfanumerico GEO1FR01A1.

Il testo completo del provvedimento è consultabile nel sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A09559

Autorizzazione al laboratorio «R.I.NA. S.p.A.», in Genova, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, nel settore della «resistenza al fuoco di muri non portanti, di sigillature penetranti (configurazione parete), di sigillature lineari (configurazione parete), di canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione parete) e di sistemi di chiusura per trasportatori a nastro».

Con provvedimento dirigenziale datato 1 dicembre 2008, il laboratorio «R.I.NA. S.p.A. » con sede in Genova - cap 16128 - Viale Corsica n.12, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di muri non portanti, di sigillature penetranti (configurazione parete), di sigillature lineari (configurazione parete), di canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione parete) e di sistemi di chiusura per trasportatori a nastro in conformità alle norme UNI EN1364-1, UNI EN 1366-3, UNI EN 1366-4, UNI EN 1366-5 e UNI EN 1366-7» con codice d' individuazione alfanumerico GEO1FR02B1.

Il testo completo del provvedimento è consultabile nel sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A09560

Autorizzazione al laboratorio «R.I.NA. S.p.A.», in Genova, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, nel settore della «resistenza al fuoco di curtain walls».

Con provvedimento dirigenziale datato 1 dicembre 2008, il laboratorio «R.I.NA. S.p.A.», con sede in Genova - cap 16128 - Viale Corsica n.12, ai sensi del D.M. 26 marzo 1985, in attuazione della Legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di curtain walls in conformità alla norma UNI EN 1364-3» con codice d'individuazione alfanumerico GEO l FR03B2.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A09552

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Accerta S.p.a.», in Pagani.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 2 dicembre 2008, all'organismo «Accerta S.p.a.», con sede legale in via C. Tramontano, 66 - 84016 Pagani (Salerno), è autorizzato in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo Bl - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

2. L'organismo Accerta S.p.a. è altresì autorizzato:

a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato I del decreto legislativo 93/2000, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A09638

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Emanazione del nuovo decreto attuativo relativo al «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»

È entrato in vigore in data 29 novembre 2008, il nuovo decreto ministeriale protocollo n. 12767 del 10 ottobre 2008, recante modifica delle modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo relative ai servizi di sostituzione erogati a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il testo integrale è reperibile nel sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricolturalBandiOlGA-vigore/11 2008100 BandoC 12767 SR OIGA sostituisce 2066.htm

Dalla suddetta data il decreto ministeriale protocollo n. 12767 del 10 ottobre 2008 sostituisce a tutti gli effetti il precedente decreto ministeriale n. 2066 del 13 febbraio 2008.

08A09561

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di abilitazione della società «Tecno Piemonte S.p.a.», in Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5142 del 5 novembre 2008, la società Tecno Piemonte S.p.a., con sede in Lenta (Vicenza) Strada Statale Valsesia n. 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» , all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 12843:2004, EN 13224:2004, EN 13225:2004, EN 13693:2004, EN 1168:2004, EN 12794:2005, EN 13747:2005, EN 13978-1:2005, EN 14844:2006, EN 14991:2007, EN 14992:2007).

marature e prodotti correlati (EN 998-2:2003);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 14889-1:2006, EN 14889-2:2006).

Organismi di prova: prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 14889-1:2006, EN 14889-2:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A09575

Estensione di abilitazione della società «Elletipi S.r.l.», in Ferrara, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5142 del 5 novembre 2008, la società Elletipi S.r.l., con sede in Ferrara, via Annibale Zucchini n. 69, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

cementi (EN 197-1:2000);

aggregati (EN 13055-1:2002, EN 13139:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002, EN 13450:2002, EN 13383-1:2002).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A09576

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Xentafid»

Con la determinazione aRSM - 44/2008-646 del 18 novembre 2008; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: XENTAFID;

confezione: 034147025;

descrizione: «0,13% spray per mucosa orale» flacone da 20 ml;

ditta titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica n. 3/A - Abano Terme 35031 (Padova).

08A09570

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza – Laboratorio per la terapia cellulare e genica Stefano Verri.

Con il provvedimento n. aM - 181/2008 del 18 novembre 2008 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Monza (Milano) via Pergolesi n. 33, rilasciata alla società Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza – Laboratorio per la terapia cellulare e genica Stefano Verri.

08A09571

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-294) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00